

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 agosto 2017, n. 42

Ricorsi di privati, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Aramengo n. 15 del 19 aprile 2017. Rigetto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- che dal 23 al 31 maggio 2017 sono pervenuti i singoli ricorsi, uguali nella forma e con medesimo contenuto, presentati, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, da (*omissis*), per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Aramengo n. 15 del 19 aprile 2017 avente ad oggetto: "Variante parziale n. 4 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. – Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione";
- che la legge regionale n. 56/1977, all'articolo 17, comma 7, attribuisce ai comuni la competenza ad approvare varianti parziali al piano regolatore, nei limiti quantitativi e qualitativi stabiliti nei commi 5 e 6;
- che l'articolo 17, comma 14, della legge regionale citata consente a chiunque di presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale per l'annullamento di tali varianti se i loro contenuti eccedono quelli stabiliti dalla legge;
- che la variante parziale di cui alla deliberazione consiliare n. 15 del 19 aprile 2017 è stata approvata dal Comune di Aramengo con la procedura dell'articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 56/1977.

Rilevato:

- che i ricorrenti chiedono l'annullamento della variante approvata dal Comune di Aramengo sostenendo che, poiché modifica l'impianto strutturale del piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) vigente, non può considerarsi variante parziale, e che non rientra quindi tra quelle che il comune può autonomamente approvare;
- che il carattere strutturale della variante emerge, ad avviso dei ricorrenti, dai seguenti punti:
 - 1) le infrastrutture proposte con la variante parziale hanno indubbia rilevanza sovracomunale, soprattutto in considerazione delle caratteristiche del Comune di Aramengo, di soli seicento abitanti;
 - 2) il rilevante consumo di suolo agricolo coltivato, oltre alle modificazioni orografiche previste;
 - 3) il bilancio ambientale dell'intervento è sicuramente negativo a causa dell'impianto di cogenerazione e degli impianti tecnologici previsti, funzionali all'esercizio dell'impianto sportivo; infatti, le emissioni in atmosfera sia dell'impianto sia del traffico di mezzi pesanti, indotto dall'approvvigionamento della materia che alimenterebbe l'impianto e dalla successiva asportazione dei residui, modificherebbero negativamente le caratteristiche agricole e naturalistiche di questa zona del Monferrato, che devono essere tutelate.

Considerato:

- che il Comune di Aramengo, informato del ricorso, ha presentato le proprie deduzioni tramite posta elettronica certificata con la nota protocollo n. 975 del 20 giugno 2017, affermando il pieno rispetto della procedure previste dall'articolo 17, comma 7, della legge regionale citata e la coerenza delle stesse con il disposto normativo ed, in particolare, che:

- 1) il dimensionamento dell'area e dell'impianto, attualmente non soddisfatto dai servizi esistenti in un ambito territoriale opportunamente significativo, sarà definito sulla base delle effettive esigenze e supportato da specifico studio relativo al bacino di utenza e alla domanda effettiva di servizio;
- 2) l'area F, già presente nel vigente PRGC, è un'area di servizi privati di interesse pubblico lungo la strada di collegamento tra la strada provinciale e la cascina Canuto; la superficie di tale area non viene computata ai fini del soddisfacimento degli standards per servizi pubblici; l'area S14 è invece un'area per servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 56/1977 e, come tale, concorre al soddisfacimento degli standards prescritti al suddetto articolo 21. Sono state mantenute due diverse denominazioni alle due aree al fine di poterle contabilizzare in modo diverso;
- 3) la variante parziale non coinvolge previsioni insediative; tuttavia il comune ha provveduto all'adozione preliminare della perimetrazione del centro abitato con la deliberazione consiliare 7 novembre 2016, n. 18, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, numero 5bis e dell'articolo 81 della legge regionale 56/1977; la borgata Canuto, oggetto della variante parziale, è stata perimetrata come nucleo abitato;
- 4) l'esclusione dal procedimento di valutazione ambientale strategica è supportata dai contributi pervenuti, in fase di verifica di assoggettabilità, da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e dei soggetti interessati;
- 5) i possibili effetti generati dall'impianto di cogenerazione ad energie rinnovabili sono stati ricompresi all'interno dell'analisi relativa al centro sportivo;
- 6) sul traffico veicolare verranno effettuate indagini più approfondite nella fase di pianificazione di maggior dettaglio.

- che il 24 marzo 2017, con il parere in merito al pronunciamento di compatibilità della variante parziale n. 5 al P.R.G.C. del comune di Aramengo, la Provincia di Asti ha dichiarato:

- la conformità alle condizioni di classificazione come parziale della variante di cui al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale 56/1977;
- la conformità ai parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della legge regionale 56/1977;
- la compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati, a condizione che la medesima sia integrata, in sede di approvazione definitiva, con i contenuti di cui alla verifica di compatibilità della variante parziale rispetto al Piano Territoriale Provinciale.

Considerato:

- che il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale n. 56/77, recita:

“Sono varianti parziali al piano regolatore generale (P.R.G.) le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l’impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del P.R.G. vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del P.R.G. vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l’avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti”;

- che il successivo comma 6 recita:

“I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all’intero arco di validità temporale del P.R.G.; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch’esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d’uso esistenti”;

- che il comma 3 dello stesso articolo 17 definisce varianti generali al piano regolatore quelle modifiche che producono i seguenti effetti:

- “a) interessano l’intero territorio comunale;
- b) modificano l’intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del P.R.G.”;

- che il comma 4 definisce varianti strutturali le modifiche che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12 nonché le varianti di adeguamento del piano regolatore generale al piano per l’assetto idrogeologico (PAI) o al piano territoriale di coordinamento

provinciale (PTCP) e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante.

Accertato preliminarmente che il ricorso è stato presentato nei termini previsti dalla legge, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Ricordato che non sono sindacabili dalla Regione, ai sensi dell'articolo 17 citato, le modalità seguite dal Comune nell'iter formativo della variante e le loro motivazioni.

Ritenuto che la variante, approvata dal Comune di Aramengo con la deliberazione consiliare n. 15 del 19 aprile 2017, non integrando le caratteristiche indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 17 citato, assume i connotati di variante parziale in quanto:

- a) non determina ricadute su ambiti esterni al territorio comunale e non modifica la funzionalità dell'impianto strutturale del Piano regolatore generale vigente, inteso come l'insieme delle previsioni, cartografiche o normative, che definiscono le scelte strategiche e gli obiettivi;
- b) non produce incrementi delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità del Piano regolatore generale vigente relativi alle attività economico produttive, direzionali, turistico-ricettive in misura superiore al due per cento;
- c) non determina variazioni che interessano la capacità insediativa residenziale in modo non superiore ai limiti stabiliti dalla legge e dal Piano regolatore generale vigente;
- d) non produce ricadute sulla struttura generale dei vincoli;

tanto premesso,

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

decreta

di rigettare, per le ragioni esposte, tutti i singoli ricorsi, uguali nella forma e con medesimo contenuto, presentati ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Aramengo n. 15 del 19 aprile 2017 da *(omissis)*.

Avverso la presente decisione è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione o dall'intervenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Sergio Chiamparino